



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 aprile 2014:*

**LEGGE 25 APRILE 2014 N.67**

## **LEGGE QUADRO SULLA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA**

### **TITOLO I RIFORMA DELL'UNIVERSITÀ – FINALITÀ**

#### **Art.1 (Costituzione)**

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 6 della "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'ordinamento sammarinese" (Legge 8 luglio 1974 n.59 e successive modifiche ed integrazioni) ed ai sensi dell'articolo 62, Allegato A, della Legge 5 dicembre 2011 n.188, è riformato l'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, in seguito denominata "Università", allo scopo di razionalizzare la struttura e l'organizzazione e di garantire la funzionalità e l'economicità della gestione. È garantita la continuità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Università sulla base delle norme previgenti, purché non in contrasto con la presente legge.

2. L'Università si costituisce come sistema pubblico e autonomo di istruzione superiore con compiti di ricerca e di formazione.

3. L'Università opera in coerenza agli obiettivi concordati con la Segreteria di Stato con delega all'Università.

#### **Art.2 (Finalità)**

1. L'Università promuove il progresso delle scienze e lo sviluppo della cultura organizzandone la ricerca e lo studio ai più alti livelli. In particolare essa:

- a) organizza le attività didattiche e di ricerca anche in relazione alle attività sociali, professionali, produttive, con particolare attenzione a quelle esistenti nella Repubblica di San Marino;
- b) promuove la diffusione della cultura scientifica;
- c) fornisce consulenze scientifiche e tecniche ai più alti livelli di qualificazione;
- d) partecipa alla cooperazione culturale e scientifica internazionale;
- e) favorisce l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

### **Art.3**

#### *(Principi)*

1. L'Università è un Ente Pubblico dotato di autonomia organizzativa, didattica, scientifica, contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. L'Università conforma la propria azione all'osservanza dei principi di imparzialità, di trasparenza e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l'accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo.
3. L'Università considera l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica obiettivo strategico di sviluppo e strumento di valorizzazione del proprio ruolo nei rapporti con gli altri Paesi.
4. L'Università si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre, con pari dignità, nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri ruoli e doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.
5. L'Università è disciplinata dalla presente legge e dalle leggi e decreti che vi fanno riferimento, dallo Statuto, dal Codice etico e dai Regolamenti di funzionamento ai quali si rimanda per tutto quanto non contemplato dalla presente legge.

### **Art.4**

#### *(Collaborazione e associazione con altri soggetti)*

1. L'Università, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può sottoscrivere accordi di collaborazione, di partenariato e convenzioni con altre università o enti di ricerca.
2. L'Università può altresì partecipare a forme associative con soggetti costituiti in forma di persona giuridica. La partecipazione alle stesse è consentita solo qualora sia indirizzata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo.

### **Art.5**

#### *(Patrimonio)*

1. Il patrimonio dell'Università è costituito:
  - a) dai contributi in conto capitale erogati dallo Stato o da altri soggetti, pubblici o privati;
  - b) dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo, risultanti dall'inventario e dai pubblici registri;
  - c) dalle immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti, licenze, ecc.) di proprietà;
  - d) dalle quote societarie e dai conferimenti a consorzi e fondazioni;
  - e) dagli eventuali risultati positivi della gestione.

**Art.6***(Finanziamento)*

1. L'Università finanzia la propria attività attraverso le seguenti entrate:
  1. Trasferimenti:
    - 1.1. Finanziamento corrente dello Stato;
    - 1.2. Finanziamento corrente da altri soggetti, pubblici e privati;
    - 1.3. Finanziamento in conto capitale dello Stato;
    - 1.4. Finanziamenti in conto capitale da parte di altri soggetti, pubblici e privati;
    - 1.5. Contributi finalizzati dello Stato di natura corrente;
    - 1.6. Contributi finalizzati dello Stato in conto capitale;
    - 1.7. Entrate finalizzate di natura corrente provenienti da altri soggetti, pubblici e privati (convenzioni, contratti, ecc.);
    - 1.8. Entrate finalizzate in conto capitale provenienti da altri soggetti, pubblici e privati (convenzioni, contratti, ecc.).
  2. Entrate proprie:
    - 2.1. Tasse e contributi derivanti dall'attività istituzionale;
    - 2.2. Introiti derivanti da attività convenzionate con soggetti pubblici e privati a carattere corrente;
    - 2.3. Entrate patrimoniali di natura finanziaria;
    - 2.4. Entrate di carattere accessorio.
  3. Alienazione di beni patrimoniali.
  4. Accensione di mutui e prestiti.

**Art.7***(Atti normativi)*

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Università sono disciplinati con:
  - a) lo Statuto;
  - b) il Codice etico;
  - c) i Regolamenti di funzionamento.
2. La proposta di adozione e modifica di tali atti può essere formulata da 1/3 del Consiglio dell'Università, oppure da 1/3 del Senato Accademico, oppure dalla Consulta del personale tecnico amministrativo, oppure dalla Consulta degli studenti.
3. Le deliberazioni di adozione e di revisione degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono approvate dal Consiglio dell'Università con almeno 2/3 dei voti favorevoli, sentiti i pareri del Senato Accademico, della Consulta del personale tecnico amministrativo e della Consulta degli studenti e vengono trasmesse al Congresso di Stato per l'adozione di decreti delegati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto a), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, secondo le modalità previste dall'articolo 11 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184.
4. Le deliberazioni di adozione e revisione degli atti di cui alla lettera c) del comma 1, che lo Statuto non demanda ad altri organi, sono approvate dal Consiglio dell'Università a maggioranza semplice e vengono trasmesse al Congresso di Stato per l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, punto h), della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183, secondo le modalità previste dall'articolo 13 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184.
5. Gli atti normativi di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Repubblica e sul sito web dell'Università ai sensi delle leggi vigenti.

**Art.8**  
*(Statuto)*

1. Lo Statuto dell'Università di cui all'Allegato A è parte integrante della presente legge e ne realizza le finalità articolando, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato, le funzioni, le norme relative al funzionamento e le prerogative dei diversi organi e strutture dell'Università di cui ai Titoli che seguono.

**Art.9**  
*(Codice etico)*

1. Il Codice etico dell'Università di cui all'Allegato B è parte integrante della presente legge, definisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti e il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Esso assume come valore preminente la centralità della persona.

2. Il Codice etico garantisce la dignità e il rispetto dei diritti fondamentali della persona, l'eguaglianza nelle opportunità e la valorizzazione del merito; esso impegna l'istituzione a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione.

**Art.10**  
*(Regolamenti di funzionamento)*

1. I Regolamenti di funzionamento sono atti normativi che regolano in maniera complessiva specifici aspetti dell'attività dell'Ateneo, nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

**TITOLO II**  
**ORGANI CENTRALI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITÀ**

**Art.11**  
*(Organi centrali di governo)*

1. Sono organi centrali di governo dell'Università:

- a) il Rettore;
- b) il Consiglio dell'Università;
- c) il Senato Accademico.

**Art.12**  
*(Il Rettore)*

1. Il Rettore ha funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche dell'Ateneo. Promuove ed attua strategie per lo sviluppo dell'Ateneo intese a garantire e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e di promozione del merito. Assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio dell'Università ed è responsabile dell'attuazione delle loro deliberazioni.

2. Il Rettore è il legale rappresentante dell'Università.

3. Egli redige, annualmente, il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo di cui all'articolo 22 della presente legge.
4. Il Rettore è nominato dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Senato Accademico, fra professori al più alto grado accademico o fra personalità di chiara fama scientifica internazionale.
5. Il Rettore in carica non partecipa alle sedute degli organi nelle quali viene proposta la nomina del nuovo Rettore.
6. Il Rettore resta in carica per un triennio accademico e può essere confermato solo per un ulteriore triennio.
7. Qualora il Rettore non possa terminare il proprio mandato viene sostituito dal Professore Decano dell'Università il quale assume, per un periodo di sei mesi prorogabili una sola volta di ulteriori tre mesi per causa di forza maggiore, tutti i poteri e le funzioni del Rettore. Entro il termine di tre mesi il Decano deve convocare il Senato Accademico e avviare l'iter per la proposta al Consiglio Grande e Generale del nuovo Rettore che verrà inserita nel calendario dei lavori consiliari nella prima seduta utile.

### **Art.13**

#### *(Il Consiglio dell'Università)*

1. Il Consiglio dell'Università è l'organo di governo amministrativo dell'Università. Approva le linee programmatiche e strategiche dell'Ateneo, la programmazione finanziaria e vigila sulla sostenibilità economico-finanziaria delle attività e delle strutture accademiche.
2. Il Consiglio dell'Università è composto da:
  - a) il Rettore, che lo presiede;
  - b) un delegato della Segreteria di Stato con delega all'Università;
  - c) due membri designati dal Consiglio Grande e Generale, di cui uno individuato dalle forze politiche di opposizione di comune accordo;
  - d) un rappresentante dei professori nominato dal Senato Accademico.
3. Alle sedute del Consiglio dell'Università partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale, un rappresentante degli studenti e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
4. I componenti del Consiglio dell'Università di cui alla lettera c), sono scelti tra personalità di cultura di chiara fama e competenza. Rimangono in carica per l'intera durata della legislatura e possono essere riconfermati una sola volta.
5. Il Rettore rimane in carica quale componente del Consiglio per tutta la durata del suo mandato.
6. I rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo restano in carica per due anni.
7. Alle sedute del Consiglio dell'Università può partecipare, senza diritto di voto, il Segretario di Stato con delega all'Università.

### **Art.14**

#### *(Senato Accademico)*

1. Il Senato Accademico è l'organo di governo scientifico dell'Università e definisce le linee programmatiche, strategiche e di sviluppo dell'Ateneo; formula proposte e pareri obbligatori in materia di ricerca e didattica; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con le strutture accademiche.
2. Il Senato Accademico è composto da:
  - a) il Rettore, che lo presiede;

- b) tre professori nominati da ciascun Consiglio di Dipartimento, di cui almeno uno, professore assunto a tempo indeterminato o con contratto pluriennale, laddove presente;
  - c) un rappresentante degli studenti;
  - d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
3. Il Rettore rimane in carica quale componente del Senato Accademico per tutta la durata del suo mandato.
  4. Gli altri membri del Senato Accademico restano in carica per due anni.
  5. Alle sedute del Senato Accademico partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto.
  6. Nelle deliberazioni in cui viene proposta la nomina del Rettore hanno diritto di voto solamente i rappresentanti dei Dipartimenti.

### **TITOLO III STRUTTURE ACCADEMICHE**

#### **Art.15** *(Dipartimenti)*

1. L'Università è organizzata in Dipartimenti, ciascuno dei quali integra funzionalmente uno o più settori di ricerca. Ad essi, in via esclusiva, fanno capo le attività didattiche.
2. I Dipartimenti sono dotati di autonomia organizzativa e gestionale nell'attuazione dei programmi didattici e di ricerca. Essi sono i destinatari dei fondi erogati per finanziare tali attività.
3. Per la conduzione di corsi e/o attività di ricerca o di studio, i Dipartimenti possono costituire al proprio interno dei Centri di ricerca e didattica, sentito il parere vincolante del Senato Accademico.
4. I Dipartimenti sono indicati nello Statuto; la loro istituzione, modifica o soppressione richiede la modifica dello Statuto stesso.
5. Sono organi del Dipartimento:
  - a) il Direttore del Dipartimento;
  - b) il Consiglio del Dipartimento.

#### **Art.16** *(Il Direttore del Dipartimento)*

1. Il Direttore del Dipartimento ha responsabilità per la gestione e la promozione delle attività scientifiche e didattiche del Dipartimento e lo rappresenta in tutti i suoi aspetti scientifico-academici.
2. È garante della legalità e dell'eticità della conduzione trasparente di tutte le attività del Dipartimento e assume le decisioni rilevanti del Dipartimento in maniera collegiale.
3. È nominato dal Consiglio di Dipartimento, tra i professori del Dipartimento stesso.
4. Resta in carica per un triennio accademico, può essere riconfermato una sola volta e può essere rieletto dopo tre anni.

#### **Art.17** *(Il Consiglio di Dipartimento)*

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione, di gestione e di controllo delle attività didattiche e di ricerca facenti capo al Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni conferite dallo Statuto in accordo con gli orientamenti generali definiti dal Consiglio dell'Università e dal Senato Accademico.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
  - a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede e rappresenta;
  - b) il Coordinatore del Dipartimento;
- e, laddove presenti:
  - c) i Direttori dei Centri di ricerca e didattica;
  - d) i Direttori dei Corsi;
  - e) i Professori assunti a tempo indeterminato o con contratto pluriennale;
  - f) i Professori aggiunti;
  - g) i Ricercatori;
  - h) un rappresentante degli studenti dei corsi di laurea.
3. Possono essere invitati a specifiche riunioni del Consiglio di Dipartimento:
  - a) specialisti con competenze specifiche;
  - b) docenti e/o responsabili di progetti, ricerche e corsi.

### **Art.18**

#### *(I Centri di ricerca e didattica)*

1. I Centri di ricerca e didattica sono parte integrante del Dipartimento cui afferiscono.
2. La costituzione di un Centro di Ricerca e Didattica deve essere debitamente motivata dal Consiglio di Dipartimento, attraverso un progetto pluriennale che individui gli obiettivi, i costi e le modalità di misurazione dei risultati raggiunti. Tale progetto dovrà essere reso pubblico a seguito della sua approvazione.
3. Il Direttore del Centro di ricerca e didattica viene nominato dal Consiglio di Dipartimento.
4. I Centri di ricerca e didattica possono dotarsi di un proprio Consiglio Scientifico, presieduto dal Direttore del Centro.
5. Il Centro di ricerca e didattica ha autonomia scientifica e può disporre dei fondi assegnati dal Consiglio di Dipartimento in ambito di programmazione economica annuale.

### **Art.19**

#### *(Qualifiche del personale accademico e relativa modalità di acquisizione)*

1. L'Università riconosce, in ordine crescente, le seguenti qualifiche accademiche:
  - a) Ricercatore;
  - b) Professore associato;
  - c) Professore ordinario.
2. Queste qualifiche identificano differenti livelli di conoscenze, produzione scientifica ed esperienza didattica acquisita.
3. L'Università bandisce concorsi pubblici per l'acquisizione della qualifica di Ricercatore, Professore Associato e Professore Ordinario. Tali concorsi devono ispirarsi a criteri di imparzialità e di valorizzazione della qualificazione scientifica e didattica al fine di consentire la massima mobilità e permeabilità con i corpi accademici di altri Stati.

### **Art.20**

#### *(Corpo accademico)*

1. Il corpo accademico dell'Università è composto da Professori che abbiano titolo per svolgere insegnamento universitario e Ricercatori. Essi si contraddistinguono per la diversa tipologia di rapporto contrattuale che intrattengono con l'Università stessa:
  - a) Ricercatori, a contratto triennale rinnovabile solo per un ulteriore biennio;
  - b) Professori, associati o ordinari, aggiunti, con contratto della durata di un anno accademico;
  - c) Professori, associati o ordinari, a contratto pluriennale rinnovabile o a tempo indeterminato.

2. Al fine di assicurare attività di didattica e ricerca, l'Università, esperiti gli eventuali adempimenti dell'Università di provenienza, può stipulare contratti di collaborazione occasionale con:

- Ricercatori di altre Università;
- Professori universitari;
- Professori visitatori;
- studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica.

3. L'Università può altresì stipulare, tramite pubblico bando di selezione, contratti professionali per fornire supporto alle attività didattiche o ai servizi di sistema (orientamento, internazionalizzazione, inclusione, ecc.) con:

- Assistenti di esercitazione;
- Tutor.

4. Assistenti di esercitazione e Tutor devono essere in possesso di laurea magistrale. I requisiti per la stipula del contratto sono previsti nel Regolamento Didattico.

5. I titolari di contratti di cui al comma 2 e comma 3 non entrano a fare parte del Corpo Accademico dell'Università.

6. I dipendenti del Settore Pubblico e Pubblico Allargato, in organico o a tempo indeterminato, incaricati di svolgere attività scientifiche presso l'Università sono distaccati dal loro posto di lavoro per tutta la durata dell'incarico.

#### **Art.21**

##### *(Reclutamento dei Professori e dei Ricercatori)*

1. Il numero di Ricercatori e di Professori a contratto pluriennale rinnovabile o a tempo indeterminato viene individuato sulla base del documento di programmazione strategica triennale.

2. I Professori di cui al comma 1 sono reclutati tramite concorso pubblico per titoli fra docenti che abbiano già conseguito titolo per svolgere insegnamento universitario, anche al fine di consentire il consolidamento e il rientro di professionalità sammarinesi.

3. Il reclutamento dei ricercatori avviene attraverso concorso pubblico.

#### **Art.22**

##### *(Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo)*

1. Per la realizzazione dei programmi di sviluppo e potenziamento della ricerca e dell'attività didattica, il Rettore, in collaborazione con gli altri organi dell'Università, predispone un documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, approvato dal Consiglio dell'Università e dal Senato accademico.

2. Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo, che viene annualmente aggiornato, è sottoposto, per tramite della Segreteria di Stato con delega all'Università, all'approvazione del Consiglio Grande e Generale.

3. Il documento di programmazione strategica triennale di Ateneo contiene una previsione:

- a) delle attività da svilupparsi nel triennio successivo;
- b) delle entrate e delle spese corrispondenti, che faranno da riferimento per la elaborazione del bilancio di previsione;
- c) del fabbisogno di personale docente;
- d) del fabbisogno di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.



**Art.23**

*(Adozione di un sistema interno di assicurazione della qualità)*

1. L'Università adotta un sistema interno di assicurazione della qualità, riconoscendone il ruolo vitale nel garantire elevati standard di qualità e nel facilitare la confrontabilità dei propri titoli rispetto a quelli emessi da Università e da Istituzioni di alta formazione di altri Paesi.
2. Il sistema interno di assicurazione della qualità esegue un monitoraggio sistematico ed una valutazione complessiva delle attività scientifiche e amministrative al fine di assicurare il raggiungimento del livello di qualità desiderato.
3. Tutti i dati, i documenti e le informazioni relativi al sistema interno di assicurazione della qualità sono pubblicamente accessibili.

**Art.24**

*(Il sistema esterno di assicurazione della qualità)*

1. La Segreteria di Stato con delega all'Università è autorizzata a stipulare accordi con enti o agenzie riconosciuti da competenti autorità pubbliche internazionali al fine di realizzare un sistema esterno di assicurazione della qualità.
2. Il sistema esterno di assicurazione della qualità effettua la valutazione periodica dell'efficacia dei processi di assicurazione di qualità interni e li pone a confronto con le migliori pratiche in uso presso Università ed Istituzioni di alta formazione di altri Paesi.
3. Tutti i dati, i documenti e le informazioni relativi al sistema esterno di assicurazione della qualità sono pubblicamente accessibili.

**Art.25**

*(Copertura costi del sistema esterno di assicurazione della qualità)*

1. I costi del sistema esterno di assicurazione, di cui all'articolo che precede, sono a carico del bilancio dell'Università.

#### **TITOLO IV ORGANI CONSULTIVI E DI CONTROLLO**

**Art.26**

*(Organi consultivi e di controllo)*

1. Sono organi consultivi e di controllo:
  - a) il Patto territoriale dell'Università;
  - b) il Collegio dei Sindaci Revisori;
  - c) altri organi consultivi di cui all'articolo 29.

**Art.27**

*(Patto territoriale)*

1. Il Patto territoriale costituisce il punto d'incontro tra l'Università e il territorio.

2. Fanno parte del Patto territoriale rappresentanti dell'Università e rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, economico, professionale, sindacale ed associazionistico. Composizione, organizzazione e funzionamento del Patto territoriale sono definiti dallo Statuto dell'Università.

3. Il Presidente del Patto territoriale è il Rettore dell'Università.

4. Il Patto territoriale dell'Università svolge le seguenti funzioni:

- a) propositiva: avanzando proposte di indirizzo e di sviluppo per l'Ateneo;
- b) consultiva: fornendo pareri riguardo ai piani strategici e di sviluppo dell'Ateneo;
- c) di comunicazione: fornendo informazioni ai portatori di interesse, tramite i rappresentanti di cui essa si compone, riguardo ai programmi che l'Università intende realizzare;
- d) di fund-raising limitato a specifici progetti a tempo determinato.

### **Art.28**

*(Collegio dei sindaci revisori)*

1. Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo cui spetta il controllo sulla regolarità amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale. Esso esercita la funzione di garantire lo Stato negli atti comportanti spesa e la loro rispondenza alle finalità dell'Università.

2. Il Collegio dei sindaci revisori è composto di tre membri designati dal Consiglio Grande e Generale, con nomina a maggioranza qualificata di 2/3 per la prima votazione e a maggioranza semplice per le votazioni successive. I Sindaci Revisori sono selezionati fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili; il Collegio designa fra i suoi membri il proprio Presidente.

3. Il Collegio dei sindaci revisori dura in carica per tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

### **Art.29**

*(Altri organi consultivi)*

1. Allo scopo di promuovere il coinvolgimento, l'impegno e la partecipazione attiva di tutti i soggetti all'interno dell'Ateneo sono istituite:

- a) la Consulta del personale tecnico-amministrativo;
- b) la Consulta degli studenti.

2. Le Consulte si riuniscono almeno una volta all'anno.

3. Ulteriori organi consultivi possono essere istituiti tramite modifica dello Statuto.

## **TITOLO V**

### **ORGANI AMMINISTRATIVI**

### **Art.30**

*(Organi di gestione amministrativa)*

1. Sono organi di gestione amministrativa dell'Università:

- a) il Direttore generale;
- b) i Coordinatori di Dipartimento.

**Art.31***(Direttore generale)*

1. Il Direttore generale è organo di gestione tecnico-amministrativa, nei limiti delle competenze demandate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di funzionamento.
2. Al Direttore generale competono le attribuzioni previste all'articolo 14 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
3. Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio dell'Università, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse tecnologiche e strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo.
4. Il Direttore generale viene reclutato con bando di concorso pubblico secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ed in particolare dalla Legge 31 luglio 2009 n.108, dura in carica tre anni ed è riconfermabile nell'incarico per un ulteriore triennio o per un periodo inferiore.
5. Titolo di studio: Laurea magistrale o specialistica o di vecchio ordinamento in materia tecnica, amministrativa o gestionale, con comprovata esperienza manageriale, nel settore pubblico o privato, almeno quinquennale, successiva al conseguimento della laurea.
6. Prescrizioni speciali: conoscenza della lingua inglese equiparabile al livello C1 secondo il "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" stabilito dal Consiglio d'Europa e curriculum di comprovata esperienza e competenza manageriale e dirigenziale.
7. Al Direttore generale è attribuita una retribuzione di posizione ai sensi dell'articolo 19 della Legge 31 luglio 2009 n.108, corrispondente al parametro 2 di cui al punto B, comma 3, dell'articolo 4 del Decreto Delegato 14 maggio 2012 n.53. La retribuzione di posizione può essere modificata da apposito decreto delegato.

**Art.32***(Coordinatori di Dipartimento)*

1. Il Coordinatore di Dipartimento svolge, sulla base delle direttive degli organi del dipartimento, il coordinamento delle attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità degli atti relativi, l'organizzazione e il coordinamento del personale e delle strutture assegnati ed ogni altra funzione assegnata dallo Statuto dell'Università.
2. L'incarico di Coordinatore di Dipartimento è attribuito, tramite concorso pubblico, a persona con laurea magistrale o equivalente, con una conoscenza della lingua inglese di livello B2 secondo il "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" stabilito dal Consiglio d'Europa.

**Art.33***(Centri di servizio)*

1. I Centri di Servizio sono centri di competenza specializzati la cui attività si esplica, in maniera trasversale, in favore di tutta l'organizzazione; la costituzione dei Centri di Servizio è finalizzata al conseguimento di una elevata specializzazione, all'accrescimento delle competenze dell'intera organizzazione e ad un impiego più efficiente delle risorse.
2. I Centri di Servizio dipendono direttamente dal Direttore Generale.
3. La definizione dei Centri di Servizio e le loro competenze sono stabilite dallo Statuto.
4. Il Consiglio dell'Università, sentito il parere del Senato Accademico, può attribuire ad un determinato Centro di Servizio, per un periodo non superiore ai sei mesi, competenze aggiuntive al fine di soddisfare alcune esigenze temporanee. Nel caso tali attribuzioni siano necessarie per un periodo di tempo superiore, esse devono essere riportate nello Statuto.

## **TITOLO VI** **INCOMPATIBILITA' E NORME TRANSITORIE**

### **Art.34**

*(Incompatibilità)*

1. Il Direttore Generale e il personale tecnico-amministrativo dell'Università non possono ricoprire contemporaneamente anche incarichi di carattere direttivo all'interno delle strutture accademiche.
2. I membri del Consiglio dell'Università e del Collegio dei Sindaci Revisori non possono ricoprire incarichi di natura politica o sindacale.
3. Al personale scientifico possono essere attribuite in via temporanea, nell'ambito del loro contratto, compiti di supporto e di consulenza alla struttura amministrativa dell'Università.

### **Art.35**

*(Revoca degli organi e Commissario Straordinario)*

1. Il Segretario di Stato con delega all'Università ha facoltà di proporre al Consiglio Grande e Generale la revoca delle funzioni degli organi di governo dell'Università e la nomina di un Commissario Straordinario che assuma tali funzioni, nel caso in cui ne venga accertata la non rispondenza alle finalità di cui alla presente legge.
2. La deliberazione del Consiglio Grande e Generale dispone modalità, facoltà e limiti ai poteri del Commissario Straordinario e durata dell'incarico.

### **Art.36**

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati la Legge 29 novembre 1995 n.132 "Modifiche ed integrazioni alla Legge quadro sulla istruzione universitaria e le istituzioni di cultura superiore" e gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 24 settembre 2004 n.122 "Regolamento amministrativo contabile e funzionale dell'Università degli Studi".
2. E' abrogato il Decreto 16 maggio 2005 n.73 "Strutturazione dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino".
3. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

### **Art.37**

*(Norme transitorie e di coordinamento)*

1. Fino all'insediamento del Direttore Generale tutte le sue funzioni sono assegnate a persona espressamente delegata dal Segretario di Stato per l'Istruzione e Cultura nell'ambito del personale attualmente in carico al Dipartimento Istruzione.
2. L'attuale conformazione della Dotazione Organica dell'Università rimane in vigore fino all'adozione del decreto delegato relativo al fabbisogno previsto all'articolo 63 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
3. Il personale tecnico-amministrativo attualmente in servizio nell'Università sarà ricollocato nelle strutture amministrative previste dalla presente legge secondo un piano di riorganizzazione

attuato dal Direttore Generale e redatto in accordo con gli altri organi di governo, sentite le organizzazioni sindacali.

4. L'attuale regolamento amministrativo, di cui alla Legge 24 settembre 2004 n.122 "Regolamento amministrativo contabile e funzionale dell'Università degli Studi", rimane in vigore, *mutatis mutandis*, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, fino all'emanazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità secondo le modalità di cui all'articolo 7 della presente legge.

5. La Legge 28 aprile 2005 n.63 "Disciplina dei titoli di studio" rimane in vigore fino all'emanazione del regolamento didattico secondo le modalità di cui all'articolo 7 della presente legge.

6. Per avviare la definizione dei nuovi organi dell'Università, il Vicario del Rettore convoca e presiede il primo Consiglio di Dipartimento per ognuno dei Dipartimenti definiti dallo Statuto. In tale seduta devono essere nominati il Direttore del Dipartimento e i rappresentanti del Dipartimento nel Senato Accademico.

7. Fino alla conclusione dell'anno accademico 2013/2014 fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) i Direttori e i Coordinatori dei Dipartimenti confluiti nel Dipartimento di nuova costituzione;
- b) i Direttori dei corsi e dei Centri di ricerca confluiti nel Dipartimento di nuova costituzione;
- c) i Professori che nell'anno accademico 2013/2014 svolgono attività scientifica continuativa nei Dipartimenti confluiti nel Dipartimento di nuova costituzione.

8. Entro sei mesi dal loro insediamento, gli organi dell'Università devono trasmettere al Congresso di Stato per l'adozione il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, ed il Regolamento didattico, previsti dallo Statuto dell'Università.

### **Art.38**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 25 aprile 2014/1713 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Valeria Ciavatta – Luca Beccari*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*

